

## TI\_GERICHTE 17.2016.175 vom 8. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2016.175](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.175)

FR: TI\_GERICHTE 17.2016.175 du 8 février 2017

IT: TI\_GERICHTE 17.2016.175 del 8 febbraio 2017

### Erwägungen

#### E. 1

lett. f CPP dispone che l'atto d'accusa indichi in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato specificando dove e quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Schubarth, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 325, n. 9, pag. 1479 e n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Nosedà, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 325, n. 3, pag. 618).

Pur dovendosi limitare all'essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Riklin, Kommentar StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 5, pag. 534), l'AA deve indicare - chiaramente e precisamente - gli elementi necessari per la valutazione giuridica, cioè gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato (STF 6B\_357/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier Depeursinge, CPP Annoté PPMIn/LTF/LAV/DPA/ LOAP, Basilea 2015, ad art. 325, pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, op. cit., n. 2414, pag. 385) così da permettere la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B\_20/2011 del 23 maggio 2011, consid.3.3; Landshut/Bosshard, op. cit., art. 325 n. 10; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325 n. 8). L'AA - oltre a riportare le particolarità relative al luogo e al tempo della commissione del reato - deve, dunque, permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l'illecito: devono, in particolare, evincersi gli elementi costitutivi dell'infrazione, il tipo di colpevolezza (ovvero se il comportamento imputato è intenzionale o negligente), la forma di partecipazione (correatità, istigazione, complicità), lo stadio di perfezionamento (reato tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120 IV 348, consid. 3).

Rimproveri generici sono insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid.3; Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 18, pag. 2520 e nota 50, pag. 2521; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50, n. 7, pag. 224). Altrettanto inammissibile è un rinvio all'intero incarto (DTF 120 IV 348 consid.3c; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1267, pag. 580; Schubarth, op. cit., ad art. 325, n. 10, pag. 1479; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 23, pag. 2522-2523).

Anche qualora siano diretti contro un medesimo danneggiato, i singoli atti devono, comunque, essere chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 524), con anche l'indicazione del momento in cui sono stati commessi (Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).

Non giustificandosi un rinvio per sanare la lacuna, che nemmeno è sicuro possa essere colmata, si impone un abbandono del procedimento ai sensi dell'art. 329 cpv. 4 CPP.

A titolo abbondanziale si osserva che, a ben vedere, qualche accenno ad una non meglio attività lavorativa, era stato fatto da AP 1 anche prima del dibattimento di prime cure, ma in maniera ancor più vaga, con riferimento, in particolare, a non meglio definiti incarichi conferitigli, non si sa bene come né quando, dai responsabili del \_\_\_\_\_ contro un compenso mai realmente quantificato. Se la questione fosse stata ritenuta di rilievo, avrebbe dovuto essere stata approfondita in quello stadio. Non essendo stati fatti passi in tal senso, non si può che desumere che per il Ministero pubblico non sussistevano gli estremi per inquisire AP 1 in relazione a questa fattispecie.

La pena

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni (art. 111 CP).

L'art. 22 cpv. 1 CP prevede che se l'autore, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

L'infrazione alla LStup costituisce una contravvenzione sanzionata con la multa, art. 19a LStup.

Per il concorso tra reati si richiama l'art. 49 CP, che prevede che si proceda ad aumentare la pena per quello più grave in maniera adeguata, ma non più di una volta e mezza il massimo della pena comminata per lo stesso. Inoltre egli è vincolato al massimo legale della pena.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

A ciò va aggiunta, per la contravvenzione alla LStup, la multa di fr. 200.-.

Pretese civili e indennizzo dell'AP

Con il suo appello, AP 1 ha chiesto di annullare questa decisione, considerato che, venendo a cadere l'imputazione di tentato omicidio, egli nulla deve all'accusatore privato.

Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa.

In merito all'importo riconosciuto non sono state sollevate contestazioni specifiche e la richiesta d'appello si basa sulla pretesa di proscioglimento dall'accusa di tentato omicidio.

Prendendo atto che l'appello contro tale condanna non ha trovato spazi e visto che le prestazioni del patrocinatore di PC 1 sono da considerare adeguate e necessarie, l'importo riconosciuto al dispositivo n. 3 della decisione appellata merita di essere confermato.

Indennità ex art 429 CPP

Tassa di giustizia e spese

Nondimeno, richiamate le specifiche circostanze della fattispecie e la disastrosa situazione economica dell'imputato, nullatenente, si impone l'applicazione dell'art. 425 CPP. Le spese processuali di primo grado, ammontanti a fr. 7'506.25, e quelle d'appello, consistenti in complessivi fr. 2'200.- vengono di conseguenza condonate e poste interamente a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 77, 80, 81, 84, 182 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425, 429 e 433 CPP;

12, 22, 42, 47, 49, 51, 111 CP;

19, 19a, 19b LStup

115 LStr

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

I.L'appello di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

considerato che i dispositivi n. 5, 6, 8.1, 8.2, 9 non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 (sedicente) è giudicato autore colpevole di:

1.1.1. tentato omicidio

per avere,

1.1.2. contravvenzione alla LStup

per avere,

nonché detenuto, il 5 e il 14 ottobre 2015, 0.5 grammi di cocaina, rispettivamente 0.68 grammi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale;

1.2. Il procedimento a carico di AP 1 (sedicente) relativo all'accusa di attività lucrativa senza autorizzazione è abbandonato.

1.3. AP 1 (sedicente) è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e alla multa di fr. 200.- che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di due (2) giorni.

1.4. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 7'506.25 sono posti a carico dello Stato.

1.5. In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 (sedicente) sarà chiamato a rimborsare allo Stato l'intero importo anticipato per la sua difesa d'ufficio per la procedura sino al processo di primo grado, art. 135 cpv. 4 CPP, per complessivi fr. 10'678.30.

1.6. Non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP a AP 1 (sedicente).

2. AP 1 (sedicente) è condannato a versare all'accusatore privato PC 1, fr. 2'206.40 quale indennizzo delle spese legali (da devolvere allo Stato del cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio, art. 138 cpv. 2 CPP).

3. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-
  - altri disborsi fr. 200.-
- fr. 2'200.-

e di per sé gravanti AP 1, in virtù del condono (art. 425 CPP), sono posti a carico dello Stato.

- onorario fr. 2'925.60
- spese fr. 372.55- IVA fr.  
263.85

Totale fr. 3'562.--

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,  
6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,  
3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente

La segretaria

## E. 8

In data 24 ottobre 2015 AP 1 ha aggredito PC 1 con un coltello per tagliare il pane, ferendolo superficialmente all'emivolto destro e, in maniera più seria, alla mano sinistra. Come si vedrà in seguito, a fornire l'energia di attivazione per il diverbio tra i due contendenti è stata la gelosia del prevenuto nei confronti di una donna, allora appena maggiorenne, della regione, \_\_\_\_\_, conosciuta un mese e mezzo circa prima dei fatti. Sul tipo di rapporto tra loro, le versioni sono discrepanti. L'uomo ha dichiarato che lei era la sua ragazza e che la loro relazione, iniziata un mesetto dopo il loro primo incontro, alla rotonda di Piazza Castello, era in quei giorni, sì, traballante, ma comunque non ancora finita ("in sospenso", PG 4 novembre 2011, pag. 4, 5 e 7, allegato al rapporto d'inchiesta). A suo dire, egli era intenzionato ad avere una storia seria con lei e ad arrivare al matrimonio. In appello ha precisato che "con \_\_\_\_\_ ci eravamo appena conosciuti e stavamo per fidanzarci, ma la storia è finita così, subito. Il giorno dei fatti eravamo ancora in una situazione di crisi. Non era finita del tutto, ma non andava bene. Non era la ragazza che

aveva dei problemi con me, piuttosto la madre. La mamma di \_\_\_\_\_ è una drogata e a me non piaceva come si comportava con la figlia. \_\_\_\_\_, invece, non beve e non fuma. E' proprio questo il problema: a me non piaceva che la madre la portasse nei posti dove c'erano drogati, volevo che lei potesse frequentare gente normale." (VI in verb. dib. d'appello, pag. 3). Per la giovane diciottenne (PG 31 ottobre 2015, pag. 2 segg., allegato al rapporto d'inchiesta), invece, tra loro non vi è mai stata nessuna relazione amorosa. Erano semplicemente amici. Si erano conosciuti al lago, ove lei si recava con la madre, e lui ci aveva provato subito, dicendole che voleva mettersi con lei e che vedeva un futuro per loro. Dopo un primo periodo in cui si è dimostrato gentile, ha iniziato a pensare che lei fosse innamorata di lui e a palesare la sua gelosia, con atteggiamenti possessivi, anche in pubblico. Proprio per questo, visto che la situazione stava diventando pesante, ad un certo punto, lei ha deciso di prendere le distanze dal prevenuto e di evitarlo. Questi, dal canto suo, ha continuato a scriverle messaggi con i quali le comunicava di voler stare ancora con lei. La ragazza ha, comunque sia, ammesso che la sua confidenza nei confronti del prevenuto era stata, inizialmente, più ampia di quella che si dà ad un amico qualsiasi: pur negando di aver mai avuto rapporti sessuali, sapendo che lui era interessato a lei, gli aveva talvolta concesso di tenerla per mano ed era rimasta una notte a dormire in camera sua. In quell'occasione aveva tentato nuovamente l'approccio ma lei ha respinto le avances (PG 31 ottobre 2015, pag. 3, allegato al rapporto d'inchiesta). La versione di \_\_\_\_\_ è stata confermata anche dalla madre di lei, \_\_\_\_\_ (PG 31 ottobre 2015, pag. 2 segg., allegato a rapporto d'inchiesta). Due testimoni in merito, \_\_\_\_\_ (PG 28 ottobre 2015, pag. 3, allegato al rapporto d'inchiesta) e \_\_\_\_\_ (PG 30 ottobre 2015, pag. 3, allegato al rapporto d'inchiesta) hanno sostenuto di sapere che i due ragazzi si frequentavano e lo facevano apertamente. \_\_\_\_\_ ha asserito che si davano anche baci in pubblico, cosa che aveva visto con i suoi occhi. Sia quel che sia, per quanto qui d'importanza, si può concludere che tra l'appellante e \_\_\_\_\_ vi era stata, per un breve periodo, una relazione e che, se per la donna era ormai acqua passata, per AP 1 la storia non era ancora definitivamente conclusa, aspirando egli ancora, a quel momento, a farla diventare un rapporto stabile.

## **E. 9**

La dinamica della prima fase di quanto accaduto il 24 ottobre 2015 non è, nei punti decisivi per la sentenza, di per sé contestata. In effetti, dopo le prime reticenze, anche l'imputato ha ammesso di aver avuto una discussione con la vittima perché, mentre stava giocando a scacchi sul lungolago di Muralto - nella zona in faccia al Ristorante \_\_\_\_\_ (ex \_\_\_\_\_), ove ci sono i gradini che scendono direttamente in acqua - con il suo amico \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), vedendo quella che lui riteneva essere la sua ragazza, \_\_\_\_\_, e la di lei madre in compagnia del gruppo di 5 cittadini africani di colore si era indispettito e, dopo averli fissati con una certa intensità, quando PC 1 gli è passato vicino con la bicicletta - atto che quest'ultimo sostiene essere avvenuto per caso, mentre il prevenuto ritiene essere stato volontario, a titolo provocatorio - vi è stato uno scambio di insulti. Sostanzialmente, non è determinante qui sapere chi ha iniziato ad aggredire verbalmente chi, anche se è assodato che il tutto è partito da una frase del tipo "hai problemi?" pronunciata da AP 1, con evidente tono di sfida, all'indirizzo di PC 1 (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 4), così come non è risolutivo appurare se sia stato il prevenuto a ingiuriare per primo la vittima, in arabo, con l'epiteto "scopo tua madre", come da questa sostenuto (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 3), o se invece sia stata lei a dirgli subito, sempre in arabo, "figlio di puttana". Importante è piuttosto che

l'appellante, in quei frangenti, si è sentito tacciare con quest'ultima espressione e pure con "anch'io scopo tua madre", così come ammesso da PC 1. Dopo questo primo scambio verbale, AP 1 è tornato a giocare con l'amico, mentre l'accusatore privato è rientrato nel gruppo in cui si trovavano i suoi compagni e le due donne. Poco più tardi il prevenuto si è alzato, impugnando una lattina di birra che stava bevendo, per andare a parlare con \_\_\_\_\_ (detto "\_\_\_\_\_" o "\_\_\_\_\_"), che lui già conosceva e che considerava "amico", soprattutto per questioni di acquisto e consumo in comune di marijuana. A suo dire, lo avrebbe interpellato per capire per quale motivo PC 1 l'aveva insultato. Fatto sta che vicino a \_\_\_\_\_ c'era anche la vittima e che, subito, i due hanno ricominciato a discutere in arabo con dei toni che hanno indotto \_\_\_\_\_, che non conosce l'arabo, a pensare che si stessero reciprocamente ingiuriando (PG \_\_\_\_\_ 28 ottobre 2015, pag. 3, allegato al rapporto d'inchiesta). Quest'ultimo ha quindi chiesto ad entrambi, in italiano, di smetterla e AP 1 si è così allontanato, gettando a terra la birra. A seguito del diverbio, l'equilibrio emotivo dell'appellante aveva subito un'importante destabilizzazione. Egli si era sentito pesantemente offeso dagli insulti di PC 1, che considerava inaccettabili, a maggior ragione perché formulati in pubblico e alla presenza della sua ex compagna (sentimento irrazionale, visto che erano state dette in arabo, lingua a lei sconosciuta, così come a buona parte delle altre persone presenti in loco). Inoltre l'atteggiamento assunto da \_\_\_\_\_, che a suo dire non lo aveva difeso come si aspettava, aveva contribuito ad accrescere il sentimento di umiliazione che lo aveva pervaso. Di riflesso, nel prevenuto è cresciuta una rabbia molto forte nei confronti della vittima, rea di avergli fatto fare una brutta figura in pubblico: "Ho buttato la lattina per terra non in direzione di \_\_\_\_\_ o di PC 1, ma sugli scalini verso il lago. L'ho fatto perché ero arrabbiato, sia perché \_\_\_\_\_ non era intervenuto in mia difesa e continuava a ridere, sia perché PC 1 mi aveva insultato in presenza della mia ragazza." (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 4) "Confermo che quando ho lasciato il lungolago di Muralto per andare al \_\_\_\_\_ ero arrabbiato con PC 1 per quello che mi aveva detto. Confermo anche che avevo un po' di paura di lui e delle altre persone perché pensavo che mi volessero rincorrere. (...) Confermo che non ero geloso per il fatto che \_\_\_\_\_ fosse in compagnia di PC 1 e di altri uomini. Ero invece rimasto male per il fatto che lui mi avesse offeso in presenza di \_\_\_\_\_ e di sua mamma." (MP AP 1 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3) "Io ero arrabbiato. Ero ferito nell'orgoglio, siccome ero stato insultato da tutti davanti alla mia ex ragazza e sua madre. Inoltre anche il mio amico aveva sorriso. PC 1 aveva insultato la mia famiglia e mia madre. (...) non è che non riesco a ragionare, ma si trattava di orgoglio." (VI dib. di primo grado, pag. 4).

## **E. 10**

Dopo questo secondo battibecco, AP 1 è rientrato dall'amico \_\_\_\_\_ e, sedutosi nuovamente per giocare, ha iniziato a fissare il gruppetto delle persone di colore (PG \_\_\_\_\_ del 30 ottobre 2015, pag. 5, allegato al rapporto d'inchiesta). A suo dire, PC 1, anche in questi frangenti, da lontano, continuava ad insultarlo (VI dib di primo grado, pag. 3), cosa che la vittima ha negato d'aver fatto. Qualche minuto dopo, AP 1 si è alzato ed ha detto all'amico di aspettarlo che sarebbe tornato in 5 minuti (VI \_\_\_\_\_ 30 ottobre 2015, pag. 5, allegato al rapporto d'inchiesta) e si è diretto all'Osteria \_\_\_\_\_, ove alloggiava, distante circa una decina di minuti di marcia dal punto in cui si trovavano. A detta di PC 1, quando l'appellante si è allontanato, le altre persone del suo gruppo erano già partite e lui era rimasto solo con \_\_\_\_\_ (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 6).

## **E. 11**

Partito dal lungolago di Muralto, l'accusato ha raggiunto l'Osteria \_\_\_\_\_ e, visto l'aiuto cuoco/cameriere \_\_\_\_\_, gli ha chiesto se poteva avere un coltello (MP 26 ottobre 2015, AI 6, pag. 5; MP 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 4). Alla contro-domanda di quest'ultimo volta a conoscere il motivo per il quale aveva bisogno di un coltello, egli ha risposto che sarebbe servito per tagliare il pane (MP 26 ottobre 2015, AI 6, pag. 5). Molla ha replicato che non glielo avrebbe dato, ma che però poteva prendere un coltello di quelli in metallo che normalmente si usano come posate; proposta che egli non ha accettato, asserendo che non andava bene (PG \_\_\_\_\_ 26 ottobre 2015, pag. 2, allegato al rapporto d'inchiesta). A questo punto, AP 1 ha domandato se avrebbe potuto rivolgersi al cuoco e, avendo ottenuto risposta affermativa, ha interpellato \_\_\_\_\_, che, fidandosi di lui e non sospettando di nulla, gli ha dato un coltello per il pane dalla punta arrotondata, con una lama seghettata lunga circa 25 cm e un'impugnatura in legno di circa 13 cm (reperto TI 2015 10 1139 agli atti, la cui foto è acclusa ad es. al verbale PG \_\_\_\_\_ 29 ottobre 2015, allegato al rapporto d'inchiesta), con la preghiera di riportarlo subito. In merito a quanto avvenuto al \_\_\_\_\_, AP 1 ha dichiarato: "Quando sono arrivato al \_\_\_\_\_ ero ancora arrabbiato, per cui non ragionavo più ed è per questo che mi sono fatto dare il coltello del pane." (MP 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3). In appello ha precisato d'aver chiesto a loro l'utensile "perché sapevo che si fidavano di me e me l'avrebbero dato" (VI in verb. dib. d'appello, pag. 4). E' quindi accertato che AP 1 ha inizialmente domandato in maniera generica un coltello e che, solo a precisa richiesta, ha specificato che gli sarebbe servito per tagliare il pane, così come è accertato che non si è accontentato di una semplice posata. Appena ottenuto quanto desiderato, il prevenuto è ripartito alla volta del lungolago di Muralto, non prima di essersi tolto, uscito dall'albergo, il dolcevita (in alcune occasioni ha parlato di camicia, poco importa) che indossava ed averlo avvolto attorno al braccio destro, nascondendo così il coltello che impugnava (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 7). Durante la sua assenza, \_\_\_\_\_ ha chiamato con il suo telefono cellulare AP 1, per informarsi su dove si trovasse. Nel corso della breve conversazione, quest'ultimo ha detto all'amico di attenderlo sul lungolago e ha voluto sapere da lui se e con chi PC 1 fosse ancora in zona (PG \_\_\_\_\_ 30 ottobre 2015, pag. 5, allegato al rapporto d'inchiesta). Giunto a destinazione, ha liberato il braccio dal dolcevita, tenendo comunque coperta la lama con il suo avambraccio (VI dib. di primo grado, pag. 5), e si è subito avvicinato a PC 1, che era fermo sulla sua bicicletta e stava parlando con \_\_\_\_\_, per confrontarsi con lui con l'intenzione, dichiarata, di spaventarlo oltre che quella di farsi rispettare: "Confermo che quando mi sono fatto consegnare il coltello al \_\_\_\_\_ volevo tornare al lungolago per farmi rispettare. Con questo intendo dire che volevo che PC 1 si rimangiasse quello che aveva detto. Volevo che mi chiedesse scusa." (MP AP 1 1. dicembre 2015, AI 51, pag. 5); "Sono poi ritornato sul lungolago a Muralto perché volevo spaventare PC 1 e fare in modo che si rimangiasse le offese che mi aveva fatto, in modo tale che questo non si ripettesse più. Volevo farmi rispettare." (MP AP 1 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3).

## **E. 12**

Sulle modalità con cui il diverbio con il coltello è avvenuto vi sono varie, diverse, versioni dell'imputato, nonché quelle dei testimoni interrogati. La presenza di resoconti discordanti tra le parti in causa, impone una valutazione dell'attendibilità delle loro dichiarazioni. Per questo tipo di esame, risultano essere rilevanti la linearità e la costanza nel tempo delle loro

deposizioni, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni in grado di supportarle (STF 6B\_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2). Inoltre, è necessario appurare se sussistono eventuali riscontri oggettivi che suffragano una tesi piuttosto che l'altra (STF 6B\_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B\_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2). Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale delle parti, che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). Per una più completa illustrazione dei principi su cui si fonda l'analisi, si rinvia alla Sentenza del Tribunale federale del 30 maggio 2011 (STF 6B\_539/2010; cfr. anche DTF 129 I 49, consid. 5).

### **E. 13**

Nel suo primo interrogatorio del 24 ottobre 2015 (allegato al rapporto d'arresto, AI 1, pag. 8 seg.), AP 1 ha riferito che PC 1 y , quando lo ha visto, gli avrebbe detto "sei ancora qua marocchino di merda" e, non appena notato il coltello, lo ha afferrato per il braccio destro con il quale lo impugnava così che entrambi sono caduti sulla bicicletta. Poi gli amici dell'AP li avrebbero separati e PC 1 gli avrebbe dato un pacchetto di sigarette, nel quale ce n'era pure una confezionata con marijuana. Subito dopo sarebbe stato nuovamente raggiunto da PC 1 ed i suoi amici che lo avrebbero spintonato. Spaventato, l'imputato avrebbe ferito la vittima alla mano con il coltello e si sarebbe poi allontanato. In quell'interrogatorio non è stato in grado di spiegare la ferita alla guancia riportata da PC 1, ipotizzando solo che se la sarebbe potuta essere procurata quando, dopo la ferita alla mano, si era ritrovato sulle ginocchia. Sentito dal procuratore pubblico il 26 ottobre 2015 (AI 6), ha spiegato che, arrivato al lungolago, ha ritrovato la vittima, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e gli altri due ragazzi di colore allo stesso posto. Si è fermato davanti a PC 1, che era ancora sulla bicicletta, e gli avrebbe chiesto perché aveva insultato lui e sua madre e perché gli aveva detto di andarsene. In quei momenti teneva ancora il coltello con la mano destra, avvolto nell'indumento. Durante la discussione il suo interlocutore lo avrebbe afferrato per la maglietta bianca e lo avrebbe tirato a sé, così che entrambi sarebbero caduti a terra, sulla bicicletta. Una persona lo avrebbe poi trascinato per i pantaloni, mentre PC 1 gli avrebbe afferrato il braccio destro, graffiandolo e strappandogli la camicia che copriva l'arma. A quel punto l'imputato si è arrabbiato, si è alzato in piedi, si è allontanato di circa 4 metri andando sul prato, si è tolto la maglietta e avrebbe mostrato il coltello. PC 1, a sua volta, si sarebbe messo in piedi e si sarebbe diretto verso di lui, con le braccia alzate per picchiarlo. A quel punto lui, con la lama, lo avrebbe "picchiato sulla mano", dall'alto verso il basso, ferendolo. Espressamente richiesto in merito, AP 1 ha asserito di non aver cercato di colpirlo orizzontalmente e direttamente con il coltello, ma di essersi limitato al movimento dall'alto verso il basso, così che la ferita alla mano è stata accidentale, non voluta. Il prevenuto ha pure ammesso che con il gesto fatto con il coltello (dall'alto verso il basso) avrebbe potuto fare del male alla vittima in modo molto più grave ed ha aggiunto che "io non l'ho provocato e se avessi voluto fargliela pagare l'avrei aggredito subito con il coltello, cosa che invece non ho fatto" (MP 26 ottobre 2015, AI 6, pag. 6 segg.). All'interrogatorio del 1. dicembre 2015 AP 1, confermando la sua versione, ha aggiunto, con molta reticenza, d'aver fatto con il coltello anche un movimento dal basso all'alto, pur definendolo un gesto con il quale intendeva intimare alla vittima di allontanarsi, e di averlo colpito, sempre (quindi più di una volta), longitudinalmente: "Arrivato davanti a PC 1 ho dapprima cercato con le parole di chiedergli perché mi aveva insultato e di ottenere le sue scuse, ma lui mi ha ulteriormente insultato. È stato a quel momento che ho tolto il coltello per fargli paura.

ADR che non volevo colpirlo. Non so neppure io cosa volessi fare. (...) lo non volevo ferirlo alla guancia né alla mano, ma questo è avvenuto inavvertitamente durante la lite. Mi sono reso conto di averlo colpito alla mano, ma non al viso. ADR non volevo uccidere PC 1, anche perché non ero abbastanza vicino a lui, ma volevo semplicemente fargli paura, farmi rispettare e ottenere le sue scuse. Mi rendo conto che ho comunque avuto un comportamento pericoloso, che non avevo avuto prima di allora (...). (...) ADR che non ho mai cercato di colpire direttamente con il coltello PC 1, nel senso di orizzontalmente verso il suo corpo, ma sempre longitudinalmente, come ho già raccontato. So che un testimone ha detto di avermi visto tentare di colpire PC 1 orizzontalmente e direttamente, ma questo non è corretto. È vero che dopo aver ferito alla mano PC 1 con il coltello ho fatto segno di allontanarsi e nel contempo dicevo a \_\_\_\_\_ di portarlo via. Il mio gesto fatto con il coltello impugnato nella mano destra era fatto dal basso verso l'alto ed è quindi possibile che il testimone abbia mal interpretato questo mio gesto. Vorrei far notare che, se ben ricordo, PC 1 portava una giacca impermeabile di colore nero e con quell'abbigliamento non avrei sicuramente potuto colpirlo orizzontalmente. Inoltre il coltello ha la lama molle e non rigida.” (MP 1. dicembre 2015, AI 51, pag. 5 seg.). In occasione del verbale di confronto con l'accusatore privato dell'11 dicembre 2015, AP 1 ha di nuovo modificato la sua descrizione dell'uso dell'arma, asserendo che ad un certo punto, dopo essere stato ancora insultato, l'ha alzata, atto che ha indotto PC 1 a sollevare a sua volta la mano, così che lui, inavvertitamente, l'ha ferito. Inoltre, ha aggiunto - contraddicendosi nella stessa deposizione - la novità che, mentre parlava, muoveva il coltello a destra e sinistra e che, così facendo, ha colpito senza volerlo la mano: “Io ho iniziato a discutere con PC 1, chiedendogli perché aveva problemi con me e perché mi aveva insultato. A un certo punto lui mi ha nuovamente insultato, per cui ho preso il coltello, alzandolo. A quel punto PC 1 ha alzato la mano e io inavvertitamente l'ho colpito. ADR non è vero che ho cercato di colpirlo in faccia con il coltello (...). Non so come si sia ferito alla guancia destra. (...) ADR ribadisco che non ho cercato di colpire direttamente PC 1 con il coltello, ma lo muovevo a destra e a sinistra mentre parlavo dicendogli che mia mamma non è una puttana. (...) AD ribadisco che non volevo colpire PC 1 con il coltello, ma unicamente fargli paura. Muovevo il coltello a destra e a sinistra e in uno di questi movimenti ho colpito inavvertitamente la sua mano. Quando mi sono accorto del sangue ho smesso e mi sono allontanato.” (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 9 e 11). All'interrogatorio finale del 12 febbraio 2016 (AI 84, pag. 3), AP 1 ha negato d'aver colpito la vittima al volto, riconoscendo invece, come fatto in precedenza, d'averla ferita inavvertitamente alla mano quando questa ha cercato di bloccarlo. Egli ha pure precisato che, quando ha fatto il movimento dall'alto al basso con il coltello, era a una distanza tale (un metro e ottanta) da non poter toccare PC 1, aggiungendo: “ricordo che avevo il braccio steso in avanti con il quale impugnavo il coltello e lui, estendendo il suo braccio, cercava di bloccare il mio coltello”. Al processo di primo grado ha, una volta di più, cambiato versione, riconoscendo d'aver tentato di colpire reiteratamente la vittima con la lama con movimenti orizzontali, ma solo mentre si stava allontanando, per farla andare via (VI dib. di primo grado, pag. 6). Anche la descrizione di com'è avvenuta la lesione della mano è stata variata: “Quando parlavo con lui chiedendogli perché mi aveva insultato, lui mi ha insultato ancora e ha alzato la mano. Io ho alzato il coltello dicendogli che non poteva insultarmi e così l'ho ferito al dito.” (VI dib. di primo grado, pag. 6).

Dalle testimonianze delle persone che hanno assistito direttamente alla scena, il coltello ha avuto un ruolo centrale in questo secondo litigio, è stato usato per fare del male alla vittima sin da subito e, de facto, lo è stato a più riprese, nel tentativo di colpirla, sia con movimenti orizzontali che con movimenti verticali. \_\_\_\_\_ ha assistito allo scontro con il coltello solo quando questo era già iniziato. In effetti, il turista zurighese in Ticino con la moglie, che aveva appena parcheggiato la sua vettura vicino al ristorante \_\_\_\_\_, si è girato in direzione dei contendenti solo dopo aver udito le loro grida; quando, quindi, la prima coltellata era già stata sferrata. Voltando lo sguardo verso di loro, ha visto due uomini di colore e uno di carnagione bianca, abbronzato, con baffetti o pizzetto che impugnava nella mano destra un coltello di circa 30 cm: “Verso le 17:40 abbiamo udito delle grida ed ho guardato in quella direzione. Ad una distanza di circa 15-20 metri al massimo da me vi erano 3 uomini. (...) Ho capito la parola “puttana” e “dammi il coltello”. (...) Inizialmente ha tentato direttamente di colpire la persona di colore vestita di nero al ventre. La tentata coltellata è stata fatta in modo orizzontale e diretto. Successivamente agitava in aria il coltello. Successivamente la persona ferita riusciva a spingere via l'autore. Di seguito la persona di colore che è stata aggredita è riuscita a dare una pedata all'aggressore. In seguito la persona con in mano il coltello tentava ancora più volte di colpire la persona di colore vestita di nero agitando il coltello a destra e sinistra, praticamente agitando in aria. La persona vestita di nero in questi frangenti metteva le mani in avanti per difendersi ed in questo momento è stato ferito alla mano. (...) D: Vi erano altre persone coinvolte nella lite? R: Solo le tre persone, ma una è rimasta estranea ai fatti e non ha partecipato alla lite, anzi tentava di calmare la situazione e dividere i contendenti.” (PG \_\_\_\_\_ 24 ottobre 2015, pag. 2 segg., allegato al rapporto d'inchiesta) \_\_\_\_\_, che si trovava per caso in zona alla guida della sua auto, mentre era fermo al semaforo ha notato una persona dalla carnagione olivastria, in canottiera, attraversare di corsa le strisce pedonali davanti a lui. In seguito, lo ha visto impugnare un oggetto cromato di fronte ad un gruppetto di persone ed agitarlo in maniera minacciosa. Egli ha confermato che l'imputato era molto vicino ai ragazzi aggrediti, pur non potendo dire se uno di essi sia stato colpito (PG \_\_\_\_\_ 24 ottobre 2015, pag. 2 seg., allegato al rapporto d'inchiesta). \_\_\_\_\_, sentito quale persona informata sui fatti, ha spiegato: “Dopo che AP 1 se n'è andato anche gli africani se ne sono andati perché dovevano andare a mangiare in caserma. Anche la \_\_\_\_\_ e la mamma sono andate (...). Insomma alla fine siamo rimasti io e \_\_\_\_\_ e avevamo deciso di andare a casa a cucinare mi pare un pollo. (...) \_\_\_\_\_ così si è messo in sella alla bici mentre io mi sono incamminato in direzione della piazza Grande. \_\_\_\_\_ si è fermato all'altezza dove c'era il russo e hanno parlato un po' in inglese e un po' in italiano. Ho sentito che il russo era dispiaciuto con quello che era successo e pensava che magari noi non gli avremmo più rivolto la parola. Io dicevo che era tutto a posto. Io ho lasciato che \_\_\_\_\_ continuasse a parlare con il russo quindi io mi sono incamminato verso il Debarcadere e dopo aver fatto forse 20 passi ho visto arrivare di corsa verso di me AP 1. AP 1 era agitato e mi diceva che sua mamma non è una puttana per cui si è rimesso a correre e io mi sono voltato e ho visto che AP 1 stava andando verso \_\_\_\_\_. ADR ricordo che AP 1 aveva un coltello nella mano destra e quando mi sono voltato per vedere dove andasse ho visto la lama di un coltello dietro al suo braccio. Insomma impugnava il coltello in maniera da non farlo vedere dal davanti. (...) Quando ho visto che AP 1 stava camminando velocemente e con decisione verso \_\_\_\_\_ io mi sono voltato e ho chiamato ad alta voce “\_\_\_\_\_”. Ho visto che \_\_\_\_\_ mi ha guardato e si è accorto che stava arrivando AP 1 ma ormai era già lì. Ho potuto ben vedere che

\_\_\_\_\_ era in sella alla bici e AP 1 che con il coltello che aveva in mano destra ha colpito in faccia. Ricordo che AP 1 ha proprio dato una coltellata in faccia a \_\_\_\_\_ che fortunatamente ha avuto l'istinto di andare indietro per poi cadere a terra. AP 1 cercava ancora di colpire \_\_\_\_\_ perché ho proprio visto che agitava il coltello nel senso che lo brandiva da destra a sinistra proprio per colpire \_\_\_\_\_. Ho visto anche che AP 1 ha tentato di colpire \_\_\_\_\_ con dei colpi dritti orizzontali verso di lui. Confermo che quando \_\_\_\_\_ era caduto a terra AP 1 ha cercato di colpirlo ma lui era veloce perché riusciva a schivare i colpi in quanto si era subito rialzato. \_\_\_\_\_ ha cercato di evitare le coltellate andando indietro. ADR io mi ero avvicinato a loro quando ho visto che AP 1 stava andando verso \_\_\_\_\_ e stimo che avessi una distanza da loro di circa 5-6 passi. Infatti ricordo che in quei momenti AP 1 era fuori, urlava ma non ricordo in che lingua e io volevo intervenire per dividerli ma non volevo nemmeno essere ferito. So solo che a un certo punto, \_\_\_\_\_ ha cercato di afferrare le mani di AP 1 e ci è anche riuscito. A pensarci bene \_\_\_\_\_ aveva preso i polsi ma AP 1 continuava ad agitarsi per liberarsi dalla presa ma poi \_\_\_\_\_ ha lasciato le sue mani e io mi sono messo in mezzo. Per quanto concerne la ferita di \_\_\_\_\_ io so solo che alla fine avevo visto che la sua mano perdeva sangue ma non ho visto il momento esatto in cui è stato colpito. AP 1 era molto veloce con il coltello e lo brandiva da destra a sinistra, poi lo maneggiava dall'alto in basso per poi tentare di colpirlo in modo orizzontale. (...) Tutta la scena sarà durata circa 3-4 minuti. La lite è finita perché io mi sono messo in mezzo e ho guardato AP 1 negli occhi dicendogli di smettere mentre \_\_\_\_\_ si allontanava e stava dietro di me. A AP 1 dicevo che non lo avrei lasciato passare. AP 1 aveva sempre il coltello in mano e mi diceva che lasciava il posto perché mi rispetta e che voleva andare a cercare la puttana." (PG \_\_\_\_\_ 28 ottobre 2015, pag. 3 segg., allegato al rapporto d'inchiesta). \_\_\_\_\_, cameriera al ristorante \_\_\_\_\_ - posizionato di fronte al lungolago di Muralto, ad una distanza di oltre 60 m dal luogo dei fatti (in base alle misurazioni con google maps) - mentre stava servendo delle bibite a clienti seduti ai tavolini esterni, ha sentito delle urla. Alzato lo sguardo, ha notato un gruppo di tre uomini, due dei quali stavano litigando, mentre il terzo cercava di separarli. La donna ha visto il ragazzo dalla pelle chiara manovrare in aria, da destra a sinistra, in direzione del ragazzo di colore un attrezzo, ad una distanza che ha stimato essere di circa 2 metri. In un secondo tempo, quando stava scappando, ha visto che l'oggetto in questione era un coltello per il pane, che egli si era infilato nei jeans (PG \_\_\_\_\_ del 29 ottobre 2015, pag. 3 seg., allegato al rapporto d'inchiesta). \_\_\_\_\_, che si trovava inizialmente a 2-3 metri dalla scena (divenuti in seguito 10 metri perché si è un po' scostato per timore) ha illustrato come, quando AP 1 ha raggiunto PC 1, che era a suo dire in moto sulla sua bicicletta, ha subito usato il coltello contro di lui, con un movimento dall'alto verso il basso. L'accusatore privato ha tentato di difendersi alzando la mano ma - sempre secondo il cittadino ucraino - probabilmente è stato colpito perché ha lanciato un urlo. Dopo questo primo colpo, al teste è sembrato che la vittima, subito scesa dalla bicicletta, avesse cercato nuovamente di difendersi, sempre alzando la mano e indietreggiando. Circa le modalità di aggressione con l'arma, \_\_\_\_\_ ha dichiarato dapprima di aver avuto l'impressione che il prevenuto volesse colpire il viso e/o la mano dell'antagonista, per poi aggiungere, subito dopo, di aver avuto più l'impressione che volesse colpire le braccia. L'interrogato ha pure notato che \_\_\_\_\_ ha cercato di intromettersi per sedare la lite. Lui, invece, non ha avuto il coraggio di farlo ed è riuscito solo a dire di smetterla. Aveva paura che l'amico potesse prendersela anche con lui. L'aggressore aveva, a suo modo di vedere, la chiara intenzione di

colpire la vittima e, di conseguenza, quando questa cercava di indietreggiare, andava verso di lei urlando “allora mia mamma è una puttana?”. Il coltello veniva maneggiato dall’alto al basso e, qualche volta, in maniera tale da formare una X, con colpi dati obliquamente dall’alto al basso. Per contro, \_\_\_\_\_ non ha visto AP 1 sferzare fendenti in direzione orizzontale (PG \_\_\_\_\_ 30 ottobre 2015, pag. 6, allegato al rapporto d’inchiesta). \_\_\_\_\_, cittadino tunisino ospite dell’Hotel \_\_\_\_\_ come AP 1, ha visto, da lontano, quest’ultimo correre con il coltello impugnato in modo che la lama fosse coperta dall’avambraccio, al quale era appoggiata, e, non appena raggiunto l’antagonista, ha sferrato un colpo da destra verso sinistra, con la lama sempre nella posizione lungo l’avambraccio. Lui ha notato solo un colpo di coltello, che ha poi provocato la lesione alla mano del malcapitato, perché la visuale era in parte ostruita dalla vegetazione (PG 3 novembre 2015, pag. 4 seg., allegato al rapporto d’inchiesta).

### **E. 15**

PC 1 è stato interrogato due volte. Nel primo verbale egli ha dichiarato: “A questo punto mi sono girato verso i semafori dell’imbarcadero poiché \_\_\_\_\_ stava già camminando in direzione della mia macchina. Come mi stavo girando ho sentito \_\_\_\_\_ dire “attenzione” e poi ho visto che stava arrivando verso di me il marocchino a torso nudo con un coltello infilato dentro nei pantaloni davanti mentre l’altro coltello lo aveva nella mano destra che era alzata. (...) Il marocchino ha dato un colpo dall’alto verso il basso che mi ha ferito in faccia. (...) Quando sono stato colpito mi trovavo in sella alla bici. Dopo ho gettato la bici e sono andato indietro ma il marocchino veniva verso di me e cercava di attaccarmi nel senso che agitava il coltello dall’alto verso il basso in aria dicendomi “ti ammazzo” “hai insultato mia madre”. Il marocchino cercava di colpirmi nel senso che agitava il coltello verso di me avvicinandosi per poi volermi colpire. Io volevo prendere la sua mano che aveva in mano il coltello per prenderglielo anche se vedevo che aveva nei pantaloni davanti. Ho cercato di prendere il coltello siccome il marocchino continuava a venire verso di me ma sono stato ferito. Infatti quando lui agitava il coltello in mano ho cercato di afferrare con la mia mano sinistra la sua mano destra ma sono stato ferito. Il marocchino mi ha accoltellato nel senso che mi ha colpito quando ho cercato di disarmarlo o meglio di bloccargli la sua mano. La lama mi ha ferito al mignolo e mi ha fatto un bel taglio. Infatti il mio mignolo l’ho visto penzolare. Io ho urlato dal male e quasi sono andato in terra, nel senso che mi sono abbassato verso la mia sinistra. Io ho cercato di scappare verso i giardini e ricordo di aver sentito la gente presente dire “chiamate la polizia”. Il marocchino continuava a venire verso di me con l’intenzione di colpirmi perché ho visto che agitava ancora il coltello verso di me mentre io andavo indietro verso i giardini. Il marocchino continuava sempre ad insultarmi in arabo. A un certo punto il marocchino se n’è andato forse perché ha sentito la gente dire “chiamate la polizia”. (...) Per quanto mi concerne voglio dire che questo marocchino ha cercato di uccidermi e io ho cercato di difendermi ma non avevo armi.” (PG PC 1 27 ottobre 2015, pag. 4 e pag. 8, allegato al rapporto d’inchiesta). Al verbale di confronto con l’appellante ha ribadito di aver visto questi corrergli incontro con il coltello per il pane in mano ed un altro infilato nei pantaloni. Diversamente dal primo interrogatorio, in questo PC 1, almeno inizialmente, non ha più raccontato d’essere stato avvertito da \_\_\_\_\_ dell’arrivo dell’antagonista, ma di essersene accorto perché egli, mentre lo stava per raggiungere, prima di sferrare il colpo che lo ha ferito di striscio alla guancia, lo aveva insultato ad alta voce : “Lui era vicino a me ed è per questo che mi sono tirato in dietro. E’ per questo che mi ha preso unicamente di striscio sull’orecchio e sulla guancia destra. Se lui non avesse parlato ed io mi fossi accorto di lui, mi avrebbe sicuramente colpito al volto.

Probabilmente prima di colpirmi mi ha detto “Adesso ti faccio vedere io negro di merda” (MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 8). Nel proseguo della verbalizzazione, tuttavia, ha lasciato spazio anche alla versione del primo interrogatorio, riconoscendo come possibile che egli l’abbia visto arrivare, pochi secondi prima dell’attacco, e che era pure possibile che \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) l’avesse avvertito urlando il suo nome. Quanto successo dopo la prima coltellata è stato poi illustrato in linea con quanto già fatto in precedenza: egli ha lasciato subito cadere la bicicletta, cercato una via di fuga e tentato di difendersi. L’accusatore privato ha pure ribadito d’essersi ferito nel tentativo di afferrare la mano con cui l’aggressore impugnava l’arma, così come che AP 1 ha tentato a più riprese di colpirlo. Sulla modalità d’azione ha affermato che “il primo colpo con il coltello AP 1 me l’ha dato dall’alto verso il basso. Gli altri me li dava in tutte le direzioni, cercando di colpire la parte del mio corpo più vicina a lui. In uno di questi movimenti lui ha visto la mia mano e mi ha colpito. Mentre lui tentava di colpirmi, io cercavo di schivare i colpi e mi spostavo continuamente, anche se dopo avermi colpito alla mano, stavo per svenire.” (MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 10). PC 1 ha ripetuto nuovamente, poi, che AP 1, durante l’attacco, gli avrebbe urlato “ti ammazzo” (MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 11).

#### **E. 16**

Le fotografie in atti delle ferite riportate dall’accusatore privato, così come i relativi certificati medici (AI 27), attestano una lesione da taglio superficiale all’emivolto destro con direzione orizzontale che va dalla guancia verso la parte superiore dell’orecchio, e una profonda ferita da taglio lacero contusa in sede dorsale del V dito della mano sinistra (quindi sulla parte superiore della mano) “con impotenza funzionale estensoria e non flessoria, esposizione tendinea del tendine estensore del V dito mano sinistra zona IV” , oltre alla “frattura pluriframmentaria, dislocata metaepifisaria prossimale della falange prossimale del V dito mano sinistra”. In merito, la perizia medico legale 28 dicembre 2015 ordinata dal Ministero pubblico alla dr.ssa \_\_\_\_\_ (AI 71) ha concluso che lo sfregio al volto appare essere una superficiale lesione cutanea lineare il cui mezzo di produzione non è identificabile sulla sola scorta della ferita ma che, a fronte delle dichiarazioni rese, appare certamente compatibile per essere stata prodotta da un superficiale scivolamento della lama del coltello sulla cute (pag. 3). Per contro la lesione alla mano è stata sicuramente prodotta con un’arma da taglio che ha agito sulla cute con direzione prossimo-distale e inclinazione dorso-palmare ed appare compatibile per essere stata prodotta con l’arma sequestrata (pag. 3). In altri termini, a prescindere dalle dovute generiche riserve, considerato che prima dell’attacco PC 1 non presentava alcuna ferita e che la dinamica descritta, anche volendo considerare valide tutte le versioni proposte, non lascia spazi per ipotizzare altre possibili cause, è certo che entrambe le lesioni sono state la conseguenza diretta dell’uso del coltello per il pane fatto dall’appellante contro l’accusatore privato. Quale ulteriore elemento oggettivo a carico dell’imputato, vi sono i risultati degli esami del DNA, che hanno permesso di rinvenire tracce di quello dell’accusatore privato sia sulla lama del coltello del pane che sulla maglietta di AP 1 (AI 38). Per di più, pure sul manico in legno dell’arma impropria sono state rinvenute tracce tali da non poter escludere che si tratti del DNA della vittima e di quello di AP 1 (AI 38).

#### **E. 17**

Anche sulla fine della lite vi sono versioni discordanti. Il prevenuto ha sostenuto che, non appena ha visto il sangue sulla mano di PC 1, si è fermato e si è allontanato, per poi

nascondere il coltello vicino alla bucalettere di un immobile su una via nelle vicinanze (MP AP 1 26 ottobre 2015, AI 6, pag. 7; MP AP 1 12 febbraio 2015, AI 84, pag. 2). La vittima, per contro, ha asserito che l'assalitore si sarebbe allontanato perché avrebbe sentito qualcuno gridare d'aver chiamato la polizia. Egli ha parimenti rilevato come nel corso dell'alterco, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) sia intervenuto per cercare di fermarlo (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 10). In quei momenti, ad ogni buon conto, la sua attenzione era indirizzata, comprensibilmente, sulla ferita, per cui non è stato in grado di fornire risposte apodittiche circa ciò che è avvenuto : "ADR rispondo che non ho visto se AP 1 ha cercato di colpire anche \_\_\_\_\_, poiché quando mi sono accorto di essere stato ferito alla mano ero preoccupato pe quello che mi era successo." (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 10). \_\_\_\_\_ ha spiegato che l'imputato si è, ad un certo punto, tolto la canottiera e, con il coltello in mano, è scappato in direzione della stazione. Davanti al ristorante Sensi si è messo l'arma sul dorso, nascosta in parte nei pantaloni. Egli ha iniziato la salita di via Cattori per poi immettersi in una viuzza laterale (PG \_\_\_\_\_ 24 ottobre 2015, pag. 3, allegato al rapporto d'inchiesta). \_\_\_\_\_ ha raccontato che la lite è terminata perché lui si è frapposto tra i due rivali e, guardando AP 1 negli occhi, gli ha detto di smettere, mentre PC 1, dietro di lui, ha potuto allontanarsi (PG \_\_\_\_\_ del 28 ottobre 2015, pag. 4, allegato al rapporto d'inchiesta). \_\_\_\_\_ ha confermato che \_\_\_\_\_ ad un certo punto si è messo fra i litiganti e non si è più spostato, inducendo AP 1 ad andarsene: "A un certo punto è intervenuto \_\_\_\_\_ che si è messo davanti a PC 1 e AP 1 diceva a PC 1 "io ho rispetto di te non ti voglio colpire, spostati" ma \_\_\_\_\_ è rimasto al suo posto. AP 1 a questo punto si è girato ed ha attraversato la strada sulle strisce pendonali (...)" (PG \_\_\_\_\_ del 30 ottobre 2015, pag. 7, allegato al rapporto d'inchiesta). \_\_\_\_\_, che comunque sia non poteva vedere tutta la scena dalla sua posizione, ha dichiarato che l'imputato se ne è andato appena ha capito d'aver ferito l'antagonista (PG \_\_\_\_\_ del 3 novembre 2015, pag. 4, allegato al rapporto d'inchiesta). L'imputato è, poi, stato fermato nelle vicinanze da una delle pattuglie della polizia allertate da diverse persone che avevano assistito ai fatti.

#### **E. 18**

La perizia medico legale relativa alle lesioni riportate da PC 1, ordinata dal Ministero pubblico alla dr.ssa \_\_\_\_\_ ha stabilito, da un lato, che l'accusatore privato non si è mai trovato in pericolo di vita. Tuttavia, sempre secondo il medico legale, lo strumento utilizzato avrebbe potuto certamente causare lesioni assai più gravi di quelle provocate e potenzialmente letali, se utilizzato come strumento da taglio su differenti distretti anatomici, come ad esempio il collo, con un colpo inferto con la lama diretta perpendicolarmente alla cute. Infatti, in quella regione decorrono, in posizione superficiale, grossi vasi sia arteriosi che venosi che, se lesi, determinano una massiva fuoriuscita di sangue con sviluppo, nell'arco di pochi minuti, di uno shock emorragico e, quindi, del decesso (AI 71, pag. 4).

#### **E. 19**

Ben ponderate le prove assunte, tenuto conto che l'imputato non è stato per nulla lineare, ha fornito a più riprese, sui punti cardine della vicenda, versioni differenti ed ha fatto ammissioni solo quando è stato messo alle strette, considerato che le foto delle lesioni in atti attestano di un taglio al viso orizzontale e che vi sono dei testi assolutamente neutrali, sui quali si può fare affidamento, questa Corte condivide le conclusioni di quella di prime cure circa lo svolgimento dei fatti. Di conseguenza, in prima battuta, in virtù dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si richiamano le motivazioni contenute nei considerandi 93 e segg. della sentenza

impugnata. Le deposizioni lineari e tra loro convergenti, nei punti essenziali, di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e PC 1 consentono avantutto di smentire l'imputato su quanto ha dichiarato in merito alla fase topica del litigio e su quelle che egli ha asserito essere state le sue intenzioni. In effetti, l'analisi incrociata delle dichiarazioni riportate nei considerandi che precedono, permette di concludere che l'arma è stata recuperata ed usata da AP 1 per attaccare la vittima con la chiara intenzione di ferirla. E' accertato che il primo colpo è stato dato proditoriamente da AP 1 non appena è riuscito ad avvicinarsi a sufficienza per colpire la vittima, e che è stato sferrato dall'alto verso il basso. Pure acclarato è che solo grazie all'avvertimento di \_\_\_\_\_, PC 1 è riuscito, all'ultimo istante, a schivare la lama levandosi dalla traiettoria. Lo testimoniano le dichiarazioni dei testi che si sono trovati più vicini alla scena ed hanno potuto meglio vedere cosa è accaduto, cioè \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_: credibili su tutti i fronti, sia per la coerenza delle loro dichiarazioni, sia per la logica e fluidità intrinseca delle loro descrizioni dei fatti, sia per i punti in comune con le deposizioni degli altri testi e della vittima. A tal proposito non si può dimenticare che, di tutte le persone sentite, loro due sono stati gli unici, oltre ai protagonisti diretti, ad assistere alla scena sin dall'inizio. L'attenzione di una parte degli altri testi su quanto stava accadendo è stata attirata dalle urla, quindi quando l'attacco era già iniziato, mentre l'altra parte aveva una visuale ostruita, rispettivamente doveva concentrarsi su altre attività quali la guida o servire i clienti, sicché non hanno avuto la possibilità di assistere ai fatti nella loro interezza. D'altronde, un assalto con il coltello immediato, senza tentativo di avviare un dialogo, si concilia certamente di più con il fatto che l'imputato, a corsa, sia andato sino al \_\_\_\_\_ per recuperare un arma, che abbia rifiutato di prendere una semplice posata, che abbia corso sino a raggiungere la vittima e che, sino all'ultimo istante, l'abbia tenuta nascosta a quest'ultima celandola con l'avambraccio. Tutti indizi di una volontà di passare all'azione, non di semplicemente limitarsi a una discussione o di spaventare l'avversario. In questo caso, infatti, avrebbe avuto più senso far vedere la lama già da lontano o quantomeno all'inizio della discussione (che questa Corte non ritiene credibile essere avvenuta) che AP 1, in maniera non credibile, sostiene aver tentato di avviare prima di essere stato nuovamente insultato ed aver usato l'arma. Ciò posto, il fatto che il prevenuto abbia estratto il coltello ed abbia approfittato, con il primo fendente, dell'effetto sorpresa, esclude ogni ipotesi di un uso ad effetto intimidatorio. Pure irrealistico è pensare ad uno scopo difensivo. Questa conclusione è sorretta da quanto dichiarato dai testi (tutti) e dall'accusatore privato in merito a ciò che è avvenuto dopo il primo colpo. In effetti, la descrizione degli eventi che essi hanno fornito - presa in maniera complessiva e in considerazione delle differenti possibilità di prendere atto di ciò che stava accadendo, influenzate dal momento in cui hanno rivolto lo sguardo a ciò che stava accadendo, dalla distanza e dalla visuale che potevano avere sugli antagonisti - porta a stabilire che la lama è stata brandita per essere vibrata a destra e a manca a più riprese, sempre con movimenti che andavano nella direzione dell'accusatore privato. Movimenti che non avevano alcuna logica e che sono stati effettuati prevalentemente dall'alto al basso, in maniera obliqua (a X), ma anche orizzontalmente e probabilmente anche dal basso all'alto. Pure acclarato è che la reazione della vittima è stata quella di lasciar cadere la bicicletta a terra e di tentare di sfuggire indietreggiando, rispettivamente di allontanare l'aggressore e di fermare la mano con cui impugnava il coltello. Le prove in atti, poi, portano a stabilire che l'imputato ha tentato di colmare la distanza tra lui e la vittima quando questa ha tentato di sfuggirgli in maniera sconclusionata dettata, inevitabilmente, dallo stupore e dalla paura, riavvicinandosi a lei a

più riprese, sempre brandendo l'arma con l'intenzione di colpirla e riuscendo, con alcune di queste sciabolate, ad arrivare ancora molto vicino alla parte superiore del corpo di PC 1, come illustrato in maniera credibile, oltre che da questi, anche da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Il fatto che alcuni testi (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) abbiano riferito che AP 1 agitava il coltello in aria, non deve indurre nell'errore di pensare che quanto la loro visto fosse piuttosto uno show intimidatorio, fatto a distanza e senza rischi per l'antagonista. In effetti, \_\_\_\_\_ ha dichiarato anche le parti erano molto vicine e \_\_\_\_\_ che AP 1 ha tentato più volte di colpire PC 1. \_\_\_\_\_ ha stimato in due metri la distanza tra loro, ma su questa indicazione non si può fare grande affidamento, poiché ha assistito ai fatti da una distanza di oltre 60 m, distratta dal suo lavoro al punto che è rientrata al ristorante e poi è nuovamente uscita sulla terrazza e perché ha con ogni evidenza assistito solo ad una parte della lite. Quando un fendente va a vuoto - perché mal assestato o perché schivato - risulta inevitabilmente essere scoccato nell'aria. Che la distanza tra imputato e aggressore sia stata molto ravvicinata è tra l'altro attestato già dal semplice fatto che PC 1 ha subito ben due ferite da arma da taglio. I testimoni sono parimenti credibili nella loro descrizione delle circostanze nelle quali il diverbio è terminato, e meglio laddove hanno spiegato che l'appellante non si è fermato e allontanato spontaneamente, ma solo dopo l'intervento di terze persone. A tutto ciò va pure aggiunto che la violenza con cui è stata assestata la coltellata che ha ferito PC 1 alla mano, desumibile - pur tenuto conto della possibilità che sia stata amplificata dalla forza del movimento contrario del braccio della vittima - dalla profondità della lesione e dalle sue conseguenze, non si concilia minimamente con un atto intimidatorio nel vero senso del termine.

## **E. 20**

Riassumendo, tutto quanto ben ponderato, questa Corte accerta pertanto che i fatti, nella seconda fase, si sono svolti come segue: AP 1, dopo essere espressamente andato al \_\_\_\_\_ per recuperare un coltello da usare per aggredire la vittima, cosciente che quello era il luogo dove avrebbe potuto più facilmente procurarselo sfruttando la fiducia del personale, è tornato, sul lungolago di Muralto ove sapeva, grazie alla telefonata ricevuta dall'amico \_\_\_\_\_, avrebbe ancora trovato PC 1, nascondendo l'arma all'interno della camicia arrotolata che si era appositamente levato. Giunto in prossimità della vittima, che si trovava ferma a cavallo della propria bicicletta e stava discutendo con \_\_\_\_\_, si è liberato dell'indumento, impugnando il coltello a rovescio, in modo tale che la lama rimanesse celata lungo l'avambraccio. Sfruttando l'effetto sorpresa, egli, in preda all'ira, si è subito avventato su PC 1. Il primo colpo, assestato proditoriamente, ha potuto essere evitato dall'accusatore privato, accortosi all'ultimo istante dell'aggressore grazie alle urla d'avvertimento del suo amico \_\_\_\_\_ che aveva visto la lama, solo con un brusco movimento all'indietro. Nonostante la pronta reazione, che ha impedito all'aggressore di andare completamente a segno, la vittima si è provocata la lunga ferita superficiale che dalla guancia arriva fin quasi alla parte alta dell'orecchio. Tenuto conto delle foto in atti della stessa, non si può che concludere che la lama ha raggiunto il volto con una direzione orizzontale rispetto allo stesso. Sin da queste prime battute, l'aggressione è stata accompagnata da urla da parte del prevenuto, con le quali chiedeva spiegazioni in merito agli insulti che, nel diverbio precedente, aveva ricevuto da lui in risposta ai suoi. In seguito, AP 1, si è ulteriormente avventato sull'antagonista, cercando ancora di colpirlo con il coltello, facendo con esso movimenti un po' in tutte le direzioni: sia a X, che verticali, che orizzontali, tutti sempre verso di lui. In questi frangenti l'unica reazione di PC 1 è stata

quella di indietreggiare ulteriormente e di cercare di difendersi alzando le mani e tentando di afferrare il braccio con il quale l'imputato impugnava l'arma. Proprio in uno di questi tentativi, l'accusatore privato è stato ferito alla mano. La potenza e la violenza con cui l'attacco con il coltello è avvenuto, che trovano, come detto, riprova nella profondità della ferita alla mano della vittima, rendono del tutto inverosimili le affermazioni dell'appellante laddove ha sostenuto che la lama era agitata in aria con scopo intimidatorio, per spaventare la vittima e per indicarle di andarsene. Nonostante AP 1 si sia reso conto d'aver ferito PC 1 perché lo ha visto sanguinare, egli non ha desistito spontaneamente dall'attacco, ma si è allontanato solo dopo che \_\_\_\_\_ si è messo in mezzo e dopo aver sentito che qualcuno aveva allertato la polizia. Infine, sullo stato psicologico e sulle intenzioni dell'imputato, questa Corte non ha alcun dubbio che egli, profondamente offeso ed arrabbiato (MP AP 1 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3), volesse vendicarsi per le offese che riteneva aver ingiustamente subito facendo del male a PC 1. Che la situazione fosse altamente pericolosa ed imprevedibile è stato confermato anche dall'amico \_\_\_\_\_, che, pur essendo "dalla sua parte", non ha osato avvicinarsi per il timore che se la prendesse anche con lui. Diritto art. 111 CP

#### **E. 21**

Commette omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona. Il tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi ( DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B\_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale ( DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo ( DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

#### **E. 22**

E' indubbio che anche un coltello per il pane con lama di 25 cm circa, solida e seghettata, nonostante la punta arrotondata, sia uno strumento idoneo a provocare la morte di una persona, come dichiarato dal perito giudiziario (AI 71). Questo già solo in teoria. Nel caso che ci occupa, poi, la lama ha dimostrato concretamente di essere sufficientemente affilata per tagliare con facilità, anche profondamente, non solo il pane, ma pure la carne umana e, persino, per incidere seriamente le ossa, come quelle di una falange. Se usato, quindi, in modo tale che il filo della lama scorresse lungo la cute della vittima in un distretto corporeo ove vi sono organi vitali o vasi sanguigni primari, come quella del collo, ma non solo (ad esempio anche quello sotto la clavicola e sotto al braccio ove è posizionata l'arteria subclavia, oppure quello percorso dall'arteria femorale), il coltello in questione avrebbe potuto cagionare ferite potenzialmente letali. In una situazione dinamica, nella quale l'aggressore non ha il controllo sui movimenti della vittima e, come in questo caso, tenta di colpire un po' a casaccio - come capita - provocando inevitabilmente anche delle reazioni confuse da parte della persona presa di mira, è praticamente impossibile prevedere dove andrà a finire la coltellata, sicché il rischio che un fendente recida un vaso sanguigno

primario, è concreto ed elevato. Così come alto, di riflesso, è il rischio che un simile gesto abbia conseguenze fatali.

#### **E. 23**

Sotto l'aspetto soggettivo, agendo come ha fatto, non sussistendo la prova dell'intenzione diretta di uccidere (riconosciuta invece in prima sede), ma solo quella che egli volesse fare del male all'accusatore privato, si può in ogni caso concludere che l'appellante ha commesso il reato per dolo eventuale, essendosi assunto il rischio, fondato, di tranciare zone vitali con conseguenze mortali. E' un fatto giuridico notorio che anche con la lama seghettata di un coltello per il pane di grosse dimensioni come quello in questione è possibile provocare tagli profondi che possono raggiungere facilmente vasi sanguigni importanti, reciderli e portare rapidamente la persona che ha subito l'aggressione ad una morte per dissanguamento. Così come è a tutti conosciuto che tale rischio è elevato alla potenza se le stoccate raggiungono il collo. Essendo la punta del coltello arrotondata, questo non penetra direttamente nella carne, ma vi scorre, potendo cagionare uno squarcio profondo di grosse dimensioni, che, se danneggia appunto vene o arterie primarie, risulta essere addirittura più difficilmente contenibile rispetto a una ferita di punta (ragionamento applicato in considerazione di quelli ben esposti nelle STF 6B\_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.; 6B\_475/2012 del consid. 2). D'altronde lo stesso imputato ha dovuto riconoscere, seppur con l'aiuto dell'interrogante e con un ragionamento a posteriori, che con le sue gesta avrebbe potuto anche uccidere l'accusatore privato (MP 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3). Di conseguenza, l'appellante ha preso in considerazione per lo meno che un attacco come quello portato a PC 1 potesse con elevata probabilità provocargli delle ferite letali. Su questo punto, l'appello è pertanto respinto e la condanna per tentato omicidio confermata. Contravvenzione alla LStup

#### **E. 24**

La Corte delle assise criminali, con la sentenza impugnata, confermando integralmente l'atto d'accusa, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo tra il 20 maggio e il 24 ottobre 2015 consumato mediamente due spinelli di marijuana al giorno, nonché per avere detenuto, il 5 ed il 14 ottobre 2015, 0.5 g di cocaina, rinvenuta all'interno di una penna trovata addosso all'appellante, rispettivamente 0.68 g di marijuana, sostanze destinate al consumo personale (sentenza impugnata, dispositivo n. 1.2.). I fatti sono stati ammessi quasi integralmente, ad eccezione della detenzione dei 0.5 g di cocaina. A tal proposito, il prevenuto ha sostenuto di essere stato completamente ignaro che all'interno della penna fosse stata celata della droga. Con l'appello, fondandosi su questa presa di posizione, AP 1 postula il suo proscioglimento dall'accusa di detenzione di quei 0.5 g di cocaina.

#### **E. 25**

Questa Corte, così come i primi giudici, non ritiene credibile l'imputato neppure su questa questione. AP 1, in effetti, ha cambiato anche qui versione a più riprese, dimostrando così che quanto raccontato non corrisponde alla realtà. Nel primo interrogatorio ha riferito che la penna gli era stata donata da amici incontrati al porto (PG 5 ottobre 2015 citato nel verbale MP 1 dicembre 2015, AI 51, pag. 3). Il 26 ottobre 2015 (AI 6, pag. 5) ha sostenuto che l'oggetto gli era stato regalato da \_\_\_\_\_ e che lui ha scoperto cosa c'era dentro solo quando è stata aperta dagli agenti che lo avevano fermato, il 5 ottobre 2015, sul lungolago. Il 1. dicembre 2015 (AI 51, pag. 3) ha confermato agli inquirenti che la penna gli sarebbe

stata data da \_\_\_\_\_, precisando che il 5 ottobre 2015 aveva detto agli agenti d'averla trovata nei pressi del Castello di Locarno perché non voleva fare il nome dell'amico. In occasione del processo di primo grado, l'imputato ha poi dichiarato al Presidente della Corte d'aver trovato la penna al Festival di Locarno, aggiungendo che egli non consuma cocaina (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 7) In appello, infine, egli ha per la prima volta ammesso che a quei tempi faceva uso di cocaina, anche se sporadicamente, per poi ribadire di aver trovato la penna al Castello durante il festival (VI in verb. dib. d'appello, pag. 3 e 7). A fronte di simili deposizioni, altalenanti, non si può certo fare affidamento su quanto detto dall'appellante. Un atteggiamento processuale di questo genere è indiscutibilmente indizio della volontà di cercare di fornire un'esposizione degli eventi diversa da quanto avvenuto realmente, con il solo scopo di liberarsi dall'accusa in oggetto. La tesi accusatoria è consolidata dalla confessione fatta dall'appellante al processo di fronte alla scrivente Corte d'aver consumato saltuariamente proprio cocaina, fatto negato durante tutta la procedura penale, poiché fornisce un motivo indiscutibile al possesso della sostanza, che prima poteva solo essere ipotizzato. Condividendo appieno le conclusioni dei primi giudici, è quindi del tutto inverosimile che il prevenuto sia venuto in possesso della penna contenente la droga per caso e che non se ne sia accorto. Altrettanto impensabile è che un suo amico abbia regalato a lui la penna con nascosto lo stupefacente senza dirgli nulla, ritenuto anche che, quando ha avanzato questa versione dei fatti, ancora sosteneva con veemenza di non consumare quella droga. Non vi è alcun motivo che possa giustificare un simile agire. Non si dimentichi, infine, che era abitudine dell'appellante dissimulare sostanze stupefacenti in oggetti che di primo acchito possono sembrare: come fatto con la cocaina, ha fatto pure con la marijuana, visto che uno spinello era nascosto in un pacchetto di normali sigarette.

## **E. 26**

Giuridicamente, la prima corte ha giudicato non punibile ai sensi dell'art. 19b LStup la detenzione di marijuana e cocaina, mentre il consumo è stato sanzionato, ricadendo sotto l'art. 19a LStup, con una multa quantificata in fr. 200.- (laddove il PP aveva ne proposto una di fr. 100.-). L'art. 19a cifra 1 LStup prescrive la multa per chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure per colui che commette un'infrazione giusta l'art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena, con la possibilità di pronunciare un ammonimento (art. 19a cifra 2 LStup). Giusta l'art. 19b cpv. 1 LStup, chi prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile. Per esigua quantità si intendono 10 g di uno stupefacente che produce effetti del tipo canapa (cpv. 2). Il termine "esigua quantità" è stato interpretato in maniera differente dai vari tribunali (il MP di Basilea ha ad es. considerato tali 5 g di eroina e 2 g di cocaina, mentre quello dei Grigioni 0.1 g di eroina e 0.2 g di cocaina, Hug-Beeli, BetmG-Komm, art. 19b n. 31 segg.), sicché sussiste un ampio margine d'apprezzamento. Per la valutazione della fattispecie deve poi essere considerato che, qualora l'autore fornisca a più persone o qualora vi siano casi di consumo ripetuto, ogni fornitura deve essere trattata isolatamente, senza che i quantitativi vengano sommati. In altri termini, a fronte di una ripetuta infrazione di questo tipo, è determinante l'esiguità di ogni singola fornitura, mentre è irrilevante il quantitativo complessivo (Hug-Beeli, op. cit., art. 19b n. 37). L'art. 19b LStup entra in linea di conto solo per gli atti preparatori al consumo personale (ricadendo l'assunzione di stupefacenti sotto l'art. 19a LStup), rispettivamente solo per la cessione a terzi di droga in vista del consumo personale. In

quest'ultimo caso il legislatore ha voluto evitare che dei consumatori ricadessero nella categoria dei trafficanti solo perché concedono ad altri consumatori della sostanza da usare assieme, come avviene ad esempio quando si fanno girare spinelli. Si è voluto, in altri termini, evitare che in situazioni di questo genere, trovasse applicazione l'art. 19 cpv. 1 LStup. Non qualsiasi cessione gratuita di stupefacenti ricade sotto questa norma, ma solo quando lo scopo è quello del consumo assieme, simultaneo. In caso contrario subentra l'infrazione dell'art. 19 cpv. 1 LStup. La cessione e il consumo simultaneo non devono per forza coincidere temporalmente e logisticamente: se l'autore cede una esigua quantità di stupefacente ad un terzo con l'intenzione di consumarla poi, in un secondo tempo, assieme, l'art. 19b cpv. 1 LStup è adempito anche se poi, per finire, il consumo in comune non si concretizza, ad esempio perché il terzo, contrariamente agli accordi, ne fa uso da solo. Decisiva per l'applicazione della disposizione è l'intenzione soggettiva dell'imputato (Hug-Beeli, op. cit., art. 19b n. 46).

#### **E. 27**

Accertato che il possesso dei 0.5 g di cocaina era ben noto all'appellante, ricordato che per la detenzione della marijuana e della cocaina stessa i giudici di prime cure hanno già riconosciuto all'imputato l'attenuante dell'esigua quantità, soluzione che anche la Corte d'appello condivide, preso atto che una reformatio in peius non sarebbe pensabile già a fronte del mancato appello in merito da parte dell'accusa, non si può in questa sede far altro che confermare la decisione impugnata e respingere l'impugnativa, senza che sia necessario approfondire ulteriormente la questione. La condanna per il consumo di marijuana, per contro, è passata in giudicato. Attività lucrativa senza autorizzazione

#### **E. 28**

La Corte delle assise criminali, dopo che, durante l'interrogatorio dibattimentale, AP 1 ha dichiarato di aver acquistato la marijuana con il provento del suo lavoro di giardiniere svolto in Svizzera, ha ritenuto di dover estendere l'accusa anche al reato di attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr. L'appellante è stato pertanto condannato per avere, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2015 ed il 24 ottobre 2015, a Locarno ed in altre imprecisate località, esercitato senza permesso un'attività lucrativa.

#### **E. 29**

L'estensione dell'accusa è stata così concretizzata: "Viste le dichiarazioni rese dall'imputato nel verbale d'interrogatorio dibattimentale, il Presidente propone di estendere l'accusa al reato di attività lucrativa senza autorizzazione di cui all'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, per avere, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2015 ed il 24 ottobre 2015, a Locarno e in altre imprecisate località, esercitato senza permesso un'attività lucrativa quale giardiniere in Svizzera. Le parti ne prendono atto." (verbale dib. di primo grado, pag. 3) Nella sua arringa, il PP non ha preso posizione alcuna circa l'accusa per l'infrazione alla LStr, mentre l'imputato ne ha postulato il proscioglimento, rilevando l'assenza di riscontri oggettivi.

#### **E. 30**

Giusta l'art. 333 cpv. 2 CPP, se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa. Il giudice può poi fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti delle parti, art. 333 cpv. 4 CPP. La competenza della modifica e dell'estensione dell'atto d'accusa compete unicamente al pubblico

ministero. Il tribunale non può procedere autonomamente a simili cambiamenti, così come non può costringere l'accusa a seguirlo. Se il pubblico ministero rifiuta di completare o modificare l'atto d'accusa, il tribunale è definitivamente legato ai fatti in esso indicati (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, *Petit commentaire CPP*, Basilea, 2 ed., n. 3 e 7 ad art. 333).

### **E. 31**

Le modalità con cui l'estensione dell'accusa è avvenuta non rispecchiano i dettami dell'art. 333 CPP, poiché la stessa è stata effettuata dalla Corte ed il Procuratore pubblico ne ha semplicemente preso atto, mentre avrebbe perlomeno dovuto aderirvi esplicitamente. Ciononostante, onde evitare eccessivi formalismi, non essendovi d'altro canto a verbale neppure un rifiuto esplicito della proposta della Corte da parte di accusa e difesa, questo tribunale ritiene che l'estensione possa essere considerata avvenuta in maniera valida.

### **E. 32**

Il contenuto dell'atto di accusa è regolato dall'art. 325 cpv. 1 CPP che menziona in modo esaustivo i suoi elementi costitutivi: da un lato, esso deve contenere le informazioni che permettono di stabilire le parti e le autorità penali coinvolte nel procedimento (lett. a-e). Dall'altro, esso deve indicare i fatti contestati all'imputato nonché le infrazioni da lui realizzate (lett. f e g). In particolare, l'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP dispone che l'atto d'accusa indichi in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato specificando dove e quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, *Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar*, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Schubarth, in *Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse*, Basilea 2011, ad art. 325, n. 9, pag. 1479 e n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard, in *Kommentar zur StPO*, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Nosedà, in *Commentario CPP*, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 325, n. 3, pag. 618). Pur dovendosi limitare all'essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, *Praxiskommentar*, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Riklin, *Kommentar StPO*, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 5, pag. 534), l'AA deve indicare - chiaramente e precisamente - gli elementi necessari per la valutazione giuridica, cioè gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato (STF 6B\_357/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1; Schmid, *Handbuch*, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier Depeursinge, *CPP Annoté PPMIn/LTF/LAV/DPA/ LOAP*, Basilea 2015, ad art. 325, pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, op. cit., n. 2414, pag. 385) così da permettere la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B\_20/2011 del 23 maggio 2011, consid. 3.3; Landshut/Bosshard, op. cit., art. 325 n. 10; Schmid, *Praxiskommentar*, ad art. 325 n. 8). L'AA - oltre a riportare le particolarità relative al luogo e al tempo della commissione del reato - deve, dunque, permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l'illecito: devono, in particolare, evincersi gli elementi costitutivi dell'infrazione, il tipo di colpevolezza (ovvero se il comportamento imputato è intenzionale o negligente), la forma di partecipazione (correatità, istigazione, complicità), lo stadio di perfezionamento (reato tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120 IV 348, consid. 3). Rimproveri generici sono insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid. 3; Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 18, pag. 2520 e nota 50, pag. 2521; Hauser/Schweri/Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, Basilea 2005, § 50, n. 7, pag. 224). Altrettanto inammissibile è un rinvio all'intero incarto (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, *Handbuch*, § 80, n. 1267, pag. 580; Schubarth, op. cit., ad art.

325, n. 10, pag. 1479; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 23, pag. 2522-2523). In caso di reati ripetuti, i singoli reati devono essere elencati singolarmente nell'atto di accusa (DTF 120 IV 348 consid. 3f; STF 6B\_254/2013 del 1. luglio 2013 consid. 1.2; 6B\_451/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.2; 6B\_528/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 2.1.5; 6B\_254/2007 del 10 agosto 2007 consid. 3.2). Per reati della stessa natura (ad esempio, furti o truffe o, come nel nostro caso, infrazioni alla LStr), occorre indicare i singoli atti così come i luoghi, i momenti e i danneggiati (Heimgartner/ Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521; Pitteloud, op. cit., ad art. 324 ss, n. 834, pag. 569; cfr. Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 19, pag. 1939 secondo cui alcune parti dei diversi episodi - ad esempio, l'identico modus operandi - possono essere sintetizzate e indicate una volta per tutte). Anche qualora siano diretti contro un medesimo danneggiato, i singoli atti devono, comunque, essere chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 524), con anche l'indicazione del momento in cui sono stati commessi (Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).

### **E. 33**

Nella fattispecie, la parte aggiuntiva dell'atto d'accusa, così come formulata dal Presidente della Corte di prime cure e poi ripresa integralmente nel dispositivo, punto n. 1.3., è estremamente generica, poiché, ad eccezione del periodo (che è stato sommariamente definito in quello di permanenza dell'imputato in Svizzera sino all'arresto) e del tipo di attività, non fornisce alcuna indicazione sugli estremi della commissione del reato. In effetti, essa nulla precisa sul numero di volte in cui l'attività sarebbe stata esercitata, sui luoghi ("in Svizzera" è una evidente forzatura), sui committenti e neppure sul guadagno che il prevenuto avrebbe conseguito. In questo modo non è possibile una seria valutazione della fattispecie. Non giustificandosi un rinvio per sanare la lacuna, che nemmeno è sicuro possa essere colmata, si impone un abbandono del procedimento ai sensi dell'art. 329 cpv. 4 CPP.

### **E. 34**

Ciò posto, non si può in questa sede mancare di osservare come la condanna per infrazione alla LStr si fondi unicamente sulle dichiarazioni del prevenuto, che, chiamato a giustificare come ha fatto ad acquistare la droga, ha sostenuto di averlo fatto con il provento di alcuni lavoretti da giardiniere che svolgeva mediamente una settimana al mese, guadagnando fr. 80.-/100.- al giorno (verbale di interrogatorio dib. di primo grado, pag. 7). Essendosi egli rifiutato di fare i nomi delle persone per le quali ha lavorato, tenuto conto che l'ipotesi che aleggiava nell'aria era quella per la quale il denaro per ottenere la droga se lo fosse procurato con altri tipi di attività illecita, quali in primo luogo lo spaccio di cocaina (come quella ritrovata nella penna), sorgono fondati dubbi sull'affidabilità di queste dichiarazioni. Una condanna basata su una risposta singola, non sostanziata, data in simili condizioni risulterebbe essere piuttosto fragile. A titolo abbondanziale si osserva che, a ben vedere, qualche accenno ad una non meglio attività lavorativa, era stato fatto da AP 1 anche prima del dibattimento di prime cure, ma in maniera ancor più vaga, con riferimento, in particolare, a non meglio definiti incarichi conferitigli, non si sa bene come né quando, dai responsabili del \_\_\_\_\_ contro un compenso mai realmente quantificato. Se la questione fosse stata ritenuta di rilievo, avrebbe dovuto essere stata approfondita in quello stadio. Non essendo stati fatti passi in tal senso, non si può che desumere che per il Ministero pubblico non sussistevano gli estremi per inquisire AP 1 in relazione a questa fattispecie. La pena

### **E. 35**

Per tutto quanto precede, AP 1 deve essere condannato per tentato omicidio e per contravvenzione alla LStup, mentre il procedimento per il reato di attività lucrativa senza autorizzazione deve essere abbandonato. Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni (art. 111 CP). L'art. 22 cpv. 1 CP prevede che se l'autore, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata. L'infrazione alla LStup costituisce una contravvenzione sanzionata con la multa, art. 19a LStup. Per il concorso tra reati si richiama l'art. 49 CP, che prevede che si proceda ad aumentare la pena per quello più grave in maniera adeguata, ma non più di una volta e mezza il massimo della pena comminata per lo stesso. Inoltre egli è vincolato al massimo legale della pena.

### **E. 36**

Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

### **E. 37**

La Corte di prime cure ha condannato AP 1 a 5 anni di detenzione. L'appellante postula, in via subordinata al proscioglimento, una riduzione massiccia della pena. Dal canto suo il Procuratore pubblico, con l'appello incidentale del 3 ottobre 2016, chiede che il prevenuto venga condannato alla pena di sei anni e sei mesi, oltre al pagamento della multa, così come rivendicato in sede di requisitoria di primo grado. Con la conferma della condanna per tentato omicidio e per infrazione alla LStup, nonostante l'abbandono del procedimento per quella alla LStr, ritenuto che quest'ultimo reato è praticamente influente, questa Corte è chiamata a commisurare la pena su basi quasi identiche a quelle su cui si è fondata quella di primo grado. Tutto quanto ben ponderato, le considerazioni dei primi giudici in merito (sentenza impugnata, consid. 110 segg., pag. 77 segg.) sono in linea di principio condivise, ma non completamente. Condiviso, anche se in base ad un percorso di ragionamento diverso, è pure l'esito finale della commisurazione. Ciò detto, appare necessario procedere in questa sede ad una nuova ponderazione della pena, imponendosi basi di calcolo diverse ed essendo necessario computare elementi nuovi, quali il dolo eventuale, non considerati nella decisione impugnata. In concreto, il tentato omicidio in disamina è, dal profilo oggettivo, di una gravità situabile al di sopra del grado medio. A giustificare una simile collocazione sulla scala di questo tipo di reato concorre innanzitutto il fatto che è soltanto per una buona dose di fortuna che AP 1 non risponde oggi di un omicidio consumato: non può essere dimenticato, infatti, che la lama ha colpito il viso, orizzontalmente, solo una decina di centimetri sopra al collo. Sarebbe bastato un altro tipo di reazione, impossibile da prevedere e controllare, della vittima per far sì che essa andasse a recidere organi vitali. Anche l'arma usata, un coltello seghettato del pane, seppur all'apparenza meno pericolosa di altri tipi di pugnale, contribuisce ad appesantire la colpa del prevenuto: in effetti il tipo di ferite che essa avrebbe potuto provocare sarebbe stato tale da comportare, prevalentemente,

un decesso per dissanguamento, cioè una dipartita atroce. Non insignificante è pure il fatto che AP 1 si è sobbarcato una marcia a passo sostenuto/corsa di almeno due chilometri per andare a recuperare il coltello e tornare sul luogo del misfatto. Il suo atto non può essere considerato un tutt'uno con le ingiurie che egli ha sostenuto averlo ferito. Non vi è alcun tipo di legame di continuità temporale tra i due eventi, elemento che rende ancor più deplorabile l'aggressione. La spregiudicatezza e la temerarietà dell'appellante sono poi attestate dal fatto che egli ha agito in un luogo pubblico, di fronte a testimoni e, addirittura, a persone amiche. Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, che dopo il primo fendente AP 1 non si è fermato, ma ha ancora tentato a varie riprese di accoltellare la vittima, arrestandosi solo quando \_\_\_\_\_ si è messo in mezzo e quando ha sentito che qualcuno aveva chiamato la polizia. Egli non ha dunque desistito spontaneamente, ma solo a seguito di ingerenze esterne. A favore dell'appellante, evidentemente, gioca in maniera rilevante il fatto che le ferite provocate sono rimaste al livello di lesioni semplici e che la vittima non è mai stata, nemmeno lontanamente, in reale pericolo di vita. A parziale contropartita di questo, va, però, rilevato come la lesione alla mano abbia comportato un intervento operatorio da parte di un chirurgo specializzato tutt'altro che semplice. Un ruolo, marginale, gioca pure il fatto che PC 1 ha, comunque sia, avuto un ruolo attivo, seppure quale reazione, nel fomentare la rabbia e la frustrazione dell'imputato, laddove qualsiasi persona normalmente raziocinante avrebbe lasciato perdere. Dal profilo soggettivo rilevante, in senso aggravante, è che AP 1 abbia deciso di ricorrere ad un'arma potenzialmente letale nonostante non si sia mai trovato in una situazione di pericolo, non solo reale, ma neppure percepibile soggettivamente come tale. Inoltre, non va trascurato che all'origine del diverbio vi è stata la sua provocazione nei confronti degli uomini di colore, la cui unica colpa è stata quella di essersi trovati in compagnia di colei che, per lui, era la sua (ex) compagna. In questo contesto, il motivo che ha portato all'aggressione armata - sia esso la gelosia, sia esso la volontà di salvare un onore che, semmai è stato leso, lo è stato per colpa dell'appellante, che ha provocato PC 1 o, comunque, non ha lasciato cadere un semplice diverbio privo di senso tra persone che neppure si conoscevano - è indubbiamente futile, banale al punto da potersi confondere con quelli che, come rettamente evidenziato dai primi giudici, connotano il reato di assassinio, art. 112 CP. Per quanto riguarda il movente, la colpa di AP 1 é, quindi, molto grave. Sempre in relazione alle circostanze soggettive del reato di tentato omicidio, deve essere, poi, considerato, ad inasprimento della sua colpa, che egli non ha agito d'impulso, ma dopo aver avuto tutto il tempo di elaborare l'accaduto, dare il giusto peso alle ingiurie subite, e calmare la sua rabbia: il tragitto dal lungolago al \_\_\_\_\_ (di almeno 10 minuti a piedi per la sola andata) e quello di ritorno gli hanno consentito, oltre che di sfogare fisicamente i fumi dell'ira, di poter ragionare su quanto stava facendo e rendersi conto che era la cosa peggiore che potesse fare. Invece che desistere, come il buon senso avrebbe dovuto imporgli, l'imputato ha preferito organizzarsi in modo tale da aumentare le possibilità di successo della sua vendetta, cercando il modo migliore per nascondere il coltello e poter sfruttare l'effetto sorpresa. Lo sfogo fisico della corsa e i 20 minuti di distacco non hanno avuto alcun effetto positivo sui suoi intenti, anzi. Tutto questo non può far altro che essere letto come un'attestazione di una forte determinazione a delinquere. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, alla rabbia, in questo caso, non si può assimilare una scemata imputabilità, neppure quale elemento generico di attenuazione della pena. La scemata imputabilità, che questa Corte nemmeno ipotizza, va dimostrata sulla scorta di dati scientifici, ottenibili solo con l'intervento di un perito esperto della psiche umana. Qui, una simile prova non è stata neppure ventilata. Ma

anche a prescindere da questo, volendo dimenticare che all'origine della vicenda vi è stato il comportamento sconsiderato dell'imputato ("stupido" come egli rettamente lo ha definito in aula), l'ira che lo ha pervaso è sempre stata controllabile e controllata. In effetti, AP 1 ha dimostrato di essere stato in ogni momento in grado di ragionare e di determinarsi di conseguenza. Prova ne è che è andato sino al suo alloggio per procurarsi l'arma, sapendo che lì c'era gente che si fidava di lui, che quando si è rivolto ai cuochi del \_\_\_\_\_ per chiedere un coltello, è riuscito a dissimulare la rabbia e ad apparire del tutto normale e che nel rientro ha avuto la freddezza di nascondere la lama prima con il vestito e, nell'ultima fase, con l'avambraccio, così da poter ridurre al minimo le possibilità di essere fermato prima di colpire. Che lui, al momento dell'attacco con l'arma bianca, non sia stato in grado di dominare le sue mosse e di mirare esattamente a una parte del corpo piuttosto che ad un'altra non dipende dalla rabbia, ma costituisce una modalità comune a tutti i litigi. In effetti, una zuffa, per definizione, si trova in antitesi con il termine "autocontrollo" (a meno che le persone implicate non siano dei professionisti ben allenati). Neppure possibile è trovare un elemento a favore di AP 1 in quella che la difesa ha definito la questione culturale: per chi proviene dal mondo arabo, gli insulti sarebbero a suo dire un tabù, per cui non possono essere tollerati. Inoltre, in una situazione come quella in disamina, chi ha la cultura del prevenuto trova, secondo questa tesi, inconcepibile andarsene senza prima aver fatto in modo che gli venga portato rispetto. A prescindere dal fatto che si tratta di mere allegazioni di parte, non sostanziate, va rilevato che ogni persona che commette un reato ha una propria cultura ed una propria sensibilità - che non dipende solo dall'etnia o dalla religione - in cui è possibile trovare un motivo dietro al suo agire. A meno che questo non sconfini in una scemata imputabilità, tutta da dimostrare, ricostruire i ragionamenti che stanno dietro al reato non può e non deve trasformarsi in un riconoscimento di un attenuante. Avuto riguardo al quadro edittale, fosse confrontata ad un omicidio consumato e commesso per dolo diretto in circostanze analoghe a quelle qui in discussione da un autore pienamente responsabile, questa Corte infliggerebbe all'autore una pena detentiva aggirantesi sui 14 anni. Nella fattispecie, essendo l'omicidio solamente tentato ed essendo le conseguenze dell'attacco con il coltello piuttosto limitate, si impone una riduzione di circa 5 anni. Ritenuto che l'imputato ha agito per dolo eventuale, la pena deve essere ulteriormente e sensibilmente ridotta di altri 4 anni. Ciò posto, la pena detentiva adeguata alla colpa dell'autore in relazione al tentato omicidio si aggira, dunque, sui 5 anni. Come visto sopra, la pena stabilita in funzione delle circostanze oggettive e soggettive attinenti al reato deve essere ponderata in base alle circostanze personali legate all'autore. In concreto, i precedenti del condannato e il fatto che, dalla sua scarcerazione, abbia impiegato pochissimo tempo per commettere un reato grave come quello in discussione, aggravano la sua posizione. Non vi sono elementi soggettivi che consentano un ulteriore alleggerimento della sanzione, non avendo AP 1 dimostrato alcun sincero pentimento (per il quale non è certamente sufficiente una lettera di scuse come quella che si trova in atti), né avendo egli spontaneamente desistito dall'aggressione. A ciò va aggiunto che la sua collaborazione nella procedura penale non è degna di rilievo e che, come già osservato in prima sede, non vi è segno di una reale assunzione di responsabilità. Le circostanze personali, soprattutto con riferimento ai precedenti penali, imporrebbero un aumento di sei mesi della pena detentiva. Ad esso si può rinunciare, nel caso che ci occupa, in considerazione dello scarso grado di istruzione del prevenuto, della sua difficile vita antecedente la commissione dei reati in Italia, delle condizioni personali e di salute, del più che oscuro futuro post scarcerazione, nonché della sensibilità alla pena, che, tutto sommato, con una valutazione

benevola, ne compensano il peso. AP 1 è pertanto condannato alla pena di 5 anni di detenzione. Il carcere preventivo sofferto, pari a 54 giorni, deve essere dedotto, così come, evidentemente, deve essere computato il periodo dell'esecuzione anticipata della pena, iniziato il 17 dicembre 2015. A ciò va aggiunta, per la contravvenzione alla LStup, la multa di fr. 200.-. Pretese civili e indennizzo dell'AP

### **E. 38**

L'imputato è stato condannato a rifondere all'accusatore privato fr. 2'206.40 a titolo di partecipazione alle spese legali di prima sede, da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiario del gratuito patrocinio. Per il resto PC 1 è stato rinviato al competente foro civile. Con il suo appello, AP 1 ha chiesto di annullare questa decisione, considerato che, venendo a cadere l'imputazione di tentato omicidio, egli nulla deve all'accusatore privato. Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa. In merito all'importo riconosciuto non sono state sollevate contestazioni specifiche e la richiesta d'appello si basa sulla pretesa di proscioglimento dall'accusa di tentato omicidio. Prendendo atto che l'appello contro tale condanna non ha trovato spazi e visto che le prestazioni del patrocinatore di PC 1 sono da considerare adeguate e necessarie, l'importo riconosciuto al dispositivo n. 3 della decisione appellata merita di essere confermato. Indennità ex art 429 CPP

### **E. 39**

Tenuto conto della sua condanna, l'istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 va, necessariamente, respinta. Tassazione della nota d'onorario

### **E. 40**

Il difensore d'ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota d'onorario 6 febbraio 2017 relativa al procedimento d'appello che espone complessivi fr. 4'631.20.-, di cui fr. 3'825.60 di onorario (corrispondenti a 26.26 ore di lavoro) e fr. 462.55.- di spese, oltre all'IVA. a. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. b. Giusta l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006, consid. 8.5 e seg.). c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B\_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B\_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Rückstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909). d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione

di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28 dicembre 2010 inc. 60.2010.42). e. Non vengono remunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l'altro, che lo Stato non deve assumersi, nell'assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B\_464/2007 del 12 novembre 2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21 giugno 1995, in re avv. B.; 8 novembre 1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

#### **E. 41**

Dal tempo complessivo esposto vanno dedotte le ore che eccedono quelle della durata effettiva del dibattimento, stimata dal difensore in 8 ore, ma risultata essere di sole 5. Vengono così tassate 18.26 ore a fr. 180.- l'una, con conseguente approvazione dell'onorario per fr. 2'925.60. b. Le spese esposte sono approvate in ragione di fr. 372.55, calcolate con il forfait del 10%, con l'aggiunta dei fr. 80.- per la trasferta. c. L'IVA, calcolata nella misura dell'8%, assomma a fr. 263.85.- d. La nota professionale dell'avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 3'562.-. e. Vista la condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna, art. 135 cpv. 4 CPP, il condannato dovrà risarcire allo Stato l'intero importo anticipato per la sua difesa. Questo vale anche per i costi di patrocinio riconosciuti e tassati con la sentenza di primo grado per complessivi fr. 10'678.30, come stabilito al dispositivo n. 8.3 della stessa, impugnato con l'appello. Anche su questo punto, dunque, le pretese dell'insorgente devono essere respinte. Tassa di giustizia e spese

#### **E. 42**

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato. La tassa di giustizia e le spese di appello dovrebbero seguire la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) ed essere poste a carico dell'appellante. Nondimeno, richiamate le specifiche circostanze della fattispecie e la disastrosa situazione economica dell'imputato, nullatenente, si impone l'applicazione dell'art. 425 CPP. Le spese processuali di primo grado, ammontanti a fr. 7'506.25, e quelle d'appello, consistenti in complessivi fr. 2'200.- vengono di conseguenza condonate e poste interamente a carico dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 10, 77, 80, 81, 84, 182 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425, 429 e 433 CPP; 12, 22, 42, 47, 49, 51, 111 CP; 19, 19a, 19b LStup 115 LStr nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: I. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto. II. L'appello incidentale del procuratore pubblico è respinto. Di conseguenza, considerato che i dispositivi n. 5, 6, 8.1, 8.2, 9 non sono stati impugnati e sono passati in giudicato, 1.1. AP 1 (sedicente) è giudicato autore colpevole di: 1.1.1. tentato omicidio per avere, il 24 ottobre 2015, a Muralto, a mano di un coltello per il pane con lama della lunghezza di circa 25.5 cm, intenzionalmente tentato di uccidere PC 1, brandendo ripetutamente il coltello verso di lui, dall'alto verso il basso, longitudinalmente e orizzontalmente, sfiorandogli dapprima il volto, causando una ferita da taglio all'emivolto destro superficiale di circa 7 cm e causandogli poi una ferita lacero-contusa in sede dorsale del quinto dito, che ha interessato anche i tendini estensori e una frattura pluriframmentaria con perdita di sostanza ossea; 1.1.2.

contravvenzione alla LStup per avere, nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 24 ottobre 2015, a Locarno, Muralto e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente mediamente 2 spinelli di marijuana al giorno, nonché detenuto, il 5 e il 14 ottobre 2015, 0.5 grammi di cocaina, rispettivamente 0.68 grammi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale; 1.2. Il procedimento a carico di AP 1 (sedicente) relativo all'accusa di attività lucrativa senza autorizzazione è abbandonato. 1.3. AP 1 (sedicente) è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e alla multa di fr. 200.- che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di due (2) giorni. 1.4. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 7'506.25 sono posti a carico dello Stato. 1.5. In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 (sedicente) sarà chiamato a rimborsare allo Stato l'intero importo anticipato per la sua difesa d'ufficio per la procedura sino al processo di primo grado, art. 135 cpv. 4 CPP, per complessivi fr. 10'678.30. 1.6. Non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP a AP 1 (sedicente). 2. AP 1 (sedicente) è condannato a versare all'accusatore privato PC 1, fr. 2'206.40 quale indennizzo delle spese legali (da devolvere allo Stato del cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio, art. 138 cpv. 2 CPP). 3. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 2'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 2'200.- e di per sé gravanti AP 1, in virtù del condono (art. 425 CPP), sono posti a carico dello Stato. 4. La nota professionale 6 febbraio 2017 dell'avv. DI 1 è approvata per: - onorario fr. 2'925.60 - spese fr. 372.55 - IVA fr. 263.85 Totale fr. 3'562.-- e posta a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. 4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo. 4.3. In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 (sedicente) sarà chiamato a rimborsare allo Stato anche l'intero importo anticipato per la sua difesa d'ufficio per la procedura d'appello, art. 135 cpv. 4 CPP. 5. Intimazione a: 6. Comunicazione a: - Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano Per la Corte di appello e di revisione penale Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.